



Istituto Nazionale di Statistica

Direttiva n. 1/2021

Premessa

Le Direttive del Presidente n. 1/2011 e n. 2/2011 integrate e aggiornate dalla direttiva n. 1/2013, volte a fornire indicazioni per il rispetto delle normative nazionali ed europee in materia di trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività statistiche nonché delle funzioni amministrative e gestionali dell'Istituto, furono adottate in base alla legislazione allora vigente. L'innovazione normativa dell'Unione europea, realizzata con il Regolamento (UE) 2016/679, del 27 aprile 2016, (Regolamento generale sulla protezione dei dati – GDPR), la conseguente modifica del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”, il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*”, e i pronunciamenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, hanno prodotto nel corso degli ultimi anni un importante consolidamento di nuove prassi e procedure formali.

Non si intende qui riprodurre l'intero complesso delle norme né fornire un vademecum operativo, che richiederebbe un'articolazione di dettaglio per ciascuno dei settori statistici o amministrativi in cui opera l'Istituto, ma richiamare l'attenzione su alcuni capisaldi della nuova "filosofia" delineata dal Regolamento europeo, ponendo in evidenza i principi fondamentali e alcuni adempimenti che costituiscono gli aspetti più innovativi di quella che possiamo definire una vera e propria cultura del trattamento dei dati personali.

Il forte impegno dell'Istituto per lo sviluppo e l'evoluzione dell'attività statistica e il generale impegno delle istituzioni in sede europea e nazionale per potenziare e innovare il prodotto statistico, implicano che i principi di tale cultura facciano parte integrante dei progetti, fin dalla loro impostazione, e ne costituiscano un cardine, non una limitazione.

1. Quadro normativo

Il quadro normativo di riferimento è quello derivante dalle disposizioni normative richiamate in premessa (GDPR e decreto legislativo n. 196/2003, come modificato dal decreto legislativo n.101/2018) e, per i trattamenti di dati personali a fini statistici, dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, riguardante “*Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica*”, e le “*Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale*”, pubblicate ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo n. 101/2018, a seguito della verifica di coerenza con il Regolamento GDPR da parte del Garante per la protezione dei dati personali (provvedimento n. 514 del 19/12/2018 - cfr. parag.7).



Istituto Nazionale di Statistica

Direttiva n. 1/2021

Tali norme si applicano ai trattamenti di dati personali, ossia dati relativi a persone fisiche identificate o identificabili (**interessati**).

Inoltre, per la produzione di statistiche europee previste dal Programma statistico europeo, valgono le norme del Regolamento (CE) n. 223/2009, dell'11 marzo 2009, (come modificato dal Regolamento (UE) 2015/759 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015).

Tale Regolamento individua il *segreto statistico* tra i principi posti a protezione dei dati riservati, concernenti singole unità statistiche, che siano raccolti per fini statistici dagli Istituti nazionali di statistica direttamente presso dette unità o indirettamente da fonti amministrative o di altro tipo. Il *segreto statistico* impone il divieto dell'utilizzo dei dati ottenuti a fini non statistici e della loro divulgazione, consentita solo in forma aggregata. A livello nazionale, la tutela del segreto statistico è disciplinata dall'art. 9 del decreto legislativo n. 322/1989 .

2. Principi in materia di trattamento dei dati personali

Il Regolamento GDPR fissa i principi cui deve ispirarsi il trattamento dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento, il trattamento dei dati personali deve essere effettuato nel rispetto dei principi illustrati nel presente paragrafo nonché del principio di accountability, illustrato nel paragrafo successivo, e del principio privacy by design e by default trattato nel paragrafo 5

- Principi di liceità, correttezza e trasparenza nei confronti dell'interessato (par. 1, lettera a)).

Il trattamento è **lecito** al verificarsi di una o più delle condizioni previste dall'articolo 6 del Regolamento GDPR. Pertanto, il trattamento è lecito: quando l'interessato ha espresso il proprio consenso informato all'utilizzo dei propri dati per una o più specifiche finalità; quando il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte; quando il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale a cui è soggetto il titolare del trattamento. Il trattamento è lecito anche quando è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica o per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento. *È lecito, inoltre, quando è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di un pubblico potere di cui è investito il titolare del trattamento, in questi casi il Regolamento GDPR vincola, tuttavia, la liceità del trattamento all'esistenza di una base normativa costituita o dal diritto dell'Unione europea o dal diritto nazionale* (art. 6, par. 3, lett. a) e b)).

A livello nazionale, il decreto legislativo n. 196/2003, come modificato dal decreto legislativo n. 101/2018, specifica che la base giuridica dei trattamenti di dati personali effettuati per



Istituto Nazionale di Statistica

Direttiva n. 1/2021

l'esecuzione di un compito di interesse pubblico (o connessi all'esercizio di un pubblico potere) deve essere costituita da una norma di legge (dunque una legge ma anche un decreto legislativo o un decreto legge) oppure, se espressamente previsto da una legge, da un regolamento (art. 2-ter, comma 1).

Diverse sono le condizioni di liceità per il trattamento dei dati personali riferiti alla salute, alle origini razziali o etniche, alle convinzioni religiose o filosofiche o alle altre particolari categorie di dati individuate dall'articolo 9 del Regolamento GDPR (prima del GDPR definiti "*dati sensibili*") e dei dati personali relativi a condanne penali e reati indicati all'articolo 10 del Regolamento GDPR (prima del GDPR definiti "*dati giudiziari*") per le quali si rinvia al paragrafo 8 della presente direttiva.

Con specifico riguardo all'attività statistica dell'Istat, la base giuridica per il trattamento dei dati personali **diversi da quelli oggetto degli articoli 9 e 10 del Regolamento GDPR**, ad esempio, è rinvenibile nell'articolo 6-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 322/1989, ai sensi del quale "*I soggetti che fanno parte o partecipano al Sistema statistico nazionale possono raccogliere ed ulteriormente trattare i dati personali necessari per perseguire gli scopi statistici previsti dal presente decreto [ossia il decreto legislativo n. 322/1989], dalla legge o dalla normativa comunitaria, qualora il trattamento di dati anonimi non permetta di raggiungere i medesimi scopi*".

In concreto, poiché il decreto legislativo n. 322/1989 affida al Sistema statistico nazionale il compito di fornire al Paese e agli organismi internazionali l'"informazione statistica ufficiale" (art. 1, comma 2,) e considerato che il *Codice italiano della statistica ufficiale* (direttiva COMSTAT n. 10 del 17 marzo 2010) definisce le "statistiche ufficiali" come l'insieme della "*produzione statistica compresa nel programma statistico nazionale, nei programmi statistici regionali e, in generale, quella prodotta dagli enti ed uffici del Sistema statistico nazionale*", il comma 1 dell'articolo 6-bis, del decreto legislativo n. 322/1989 sopra citato legittima l'Istat a trattare i dati personali necessari a svolgere sia i lavori statistici compresi nel programma statistico nazionale sia quelli che, pur non inseriti in tale atto, sono comunque finalizzati a produrre informazione statistica ufficiale o ad ottemperare ad obblighi derivanti da norme nazionali o europee. Tale legittimazione, tuttavia, è da ritenere condizionata al pieno rispetto dei principi, delle garanzie e degli adempimenti prescritti dal Regolamento GDPR, con particolare riguardo all'articolo 89, paragrafo 1e di provvedere all'esecuzione delle rilevazioni statistiche previste dal Programma statistico nazionale (art. 15, comma 1, lett. b) del decreto legislativo n. 322/1989), ciascun lavoro statistico deve essere inserito nel Programma statistico nazionale (PSN). Il PSN provvede, altresì, a definire gli elementi necessari per il trattamento delle informazioni rientranti nelle categorie particolari di dati personali (art. 6-bis, comma 1-bis, decreto legislativo n. 322/1989) (cfr par.8) Si è tuttavia già verificato, in occasione della pandemia da Covid 19, che una specifica indagine sia stata prevista e autorizzata e quindi resa



Istituto Nazionale di Statistica

Direttiva n. 1/2021

lecita da un apposito provvedimento di legge non previsti dal programma statistico nazionale, necessari per soddisfare esigenze conoscitive connesse alla situazione di emergenza sanitaria in corso: il decreto legge 10 maggio 2020 n. 30, convertito con modificazioni dalla legge 2 luglio 2020, n. 72, che ha autorizzato l'Istat a condurre, insieme al Ministero della salute, un'indagine di sieroprevalenza, provvedendo a definire direttamente le modalità di svolgimento del trattamento dei dati personali ad essa connesso, comprensivo di dati genetici e sulla salute, e il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che all'articolo 13 autorizza l'Istat, fino al termine dello stato di emergenza sanitaria e per i dodici mesi successivi, a trattare i dati personali, anche relativi alle particolari categorie di dati e alle condanne penali e ai reati, necessari per effettuare "rilevazioni... elaborazioni e analisi statistiche... volte alla comprensione della situazione economica, sociale ed epidemiologica italiana", demandando a successive direttive del Presidente dell'Istat, da adottare previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, il compito di individuare in dettaglio i trattamenti riferiti ai dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento GDPR.

I principi di **trasparenza e correttezza** obbligano il titolare del trattamento ad adottare misure appropriate per tenere informati gli interessati su come vengono utilizzati i dati personali che li riguardano, così da consentire loro l'esercizio di un effettivo controllo sulla conformità al Regolamento GDPR dell'attività svolta (obbligo d'informativa). La trasparenza, oltre a essere un principio fondamentale del trattamento, è anche un diritto dell'interessato (artt. 12-14 Regolamento GDPR). Le informazioni relative alle modalità con cui i dati sono raccolti e utilizzati (identità del titolare del trattamento, finalità del trattamento, diritti degli interessati, ecc.) devono essere trasparenti, facilmente accessibili e comprensibili all'interessato, così come ogni altra successiva comunicazione relativa al trattamento.

Il contenuto minimo dell'informativa che deve essere fornita agli interessati è descritto negli artt. 13 e 14 del Regolamento GDPR.

- **Principio di limitazione della finalità del trattamento** (par. 1, lettera *b*)), in base al quale i dati personali devono essere raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e devono essere successivamente trattati con modalità che siano compatibili con tali finalità. Il titolare del trattamento deve esplicitare e comunicare chiaramente all'interessato la finalità del trattamento prima che questo abbia inizio, in ottemperanza ai principi di trasparenza e correttezza sopra citati.

Il trattamento dei dati per finalità diverse da quelle per le quali sono stati originariamente raccolti è consentito solo se la nuova finalità è compatibile con quella iniziale. Non è possibile, dunque, trattare i dati per fini diversi da quelli comunicati all'interessato, avviando un nuovo



Istituto Nazionale di Statistica

Direttiva n. 1/2021

trattamento, solo perché le informazioni sono già state acquisite dal titolare.

Il principio in esame richiede, quindi, che l'ulteriore trattamento dei dati sia preceduto dalla valutazione della compatibilità della nuova finalità con quella iniziale, nonché da una specifica informativa agli interessati. Resta ferma la necessità che il titolare verifichi, altresì, l'esistenza di un'adeguata base giuridica e, più in generale, la conformità del nuovo trattamento al Regolamento GDPR.

La normativa vigente considera, di norma, l'ulteriore trattamento dei dati personali a fini statistici – così come a fini di archiviazione nel pubblico interesse, e di ricerca scientifica o storica – compatibile con finalità iniziali diverse, a condizione che siano adottate le garanzie a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato previste dall'articolo 89 del Regolamento GDPR.

- **Principio di minimizzazione dei dati** (par. 1, lettera *c*)), in base al quale i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e limitati (dunque non eccedenti) a quanto necessario per il perseguimento della finalità per cui sono raccolti e trattati.

Per assicurare il rispetto di tale principio, nel caso di trattamenti effettuati per finalità statistiche, il Regolamento GDPR prescrive l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, quali ad esempio la pseudonimizzazione¹ nel caso in cui l'utilizzo di tale tecnica non comprometta il conseguimento della finalità perseguita (art. 89, par. 1). Inoltre, se le finalità statistiche possono essere conseguite utilizzando dati che non consentono l'identificazione neppure indiretta dell'interessato, i dati personali dovranno essere anonimizzati.

- **Principio di esattezza dei dati** (par. 1, lettera *d*)), secondo il quale i dati personali devono essere esatti e, se necessario per la finalità del trattamento, aggiornati. Eventuali inesattezze rispetto alla finalità perseguita devono essere tempestivamente rettificate dal titolare del trattamento, ovvero i dati inesatti devono essere cancellati. All'attuazione del principio di esattezza concorre anche l'articolo 16 del Regolamento GDPR che disciplina il diritto dell'interessato di richiedere la rettifica dei propri dati inesatti. L'art. 17 individua i casi in cui vige il diritto alla cancellazione o diritto all'oblio: a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; b) l'interessato revoca il consenso c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2; d) i dati personali sono stati trattati illecitamente; e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; f)

¹ La "pseudonimizzazione" consiste nel "trattamento dei dati personali in modo tale che [essi] non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile" (art. 4, n. 5, Regolamento GDPR).



Istituto Nazionale di Statistica

Direttiva n. 1/2021

i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1. Il diritto alla cancellazione non sussiste tuttavia qualora il trattamento dei dati sia necessario per : a) l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; b) l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato; c) motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica; d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto alla cancellazione rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; e) l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Con riguardo ai trattamenti effettuati dall'Istat per fini statistici, l'esercizio del diritto di rettifica degli interessati trova un limite nel caso in cui la correzione dei dati non produca effetti significativi sull'analisi statistica o sui risultati statistici connessi al trattamento oppure sia in contrasto con le classificazioni o le metodologie statistiche adottate in conformità alle norme internazionali, europee o nazionali (art. 6-bis, comma 8, d.lgs. n. 322/1989 e art. 11 *Regole deontologiche*).

- **Principio della limitazione della conservazione** (par. 1, lettera e)), secondo cui i dati devono essere conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un tempo non superiore al raggiungimento della finalità per la quale sono trattati.

Nel caso di trattamenti effettuati a fini statistici, i dati personali possono essere conservati anche per periodi più lunghi rispetto a quelli necessari al conseguimento della specifica finalità perseguita, a condizione che siano adottate le garanzie a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato in conformità al Regolamento GDPR e che sia attuato il principio della minimizzazione dei dati, come previsto dall'articolo 89 del medesimo. Tale ulteriore conservazione deve essere, inoltre, essere giustificata in relazione alle specifiche caratteristiche del processo statistico (es. realizzazione di indagini longitudinali o serie storiche) o alla necessità di realizzare un ulteriore trattamento statistico le cui finalità dovranno però essere determinate e di limitata durata (art. 6-bis, comma 4, d.lgs. n. 322/1989).

- **Principio dell'integrità e la riservatezza** (par. 1, lettera f)), in base al quale il titolare del trattamento deve adottare misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la sicurezza dei dati personali e la protezione rispetto a trattamenti non autorizzati o illeciti e alla perdita, alla distruzione o al danno accidentali. Sul tema delle misure di sicurezza si rinvia al paragrafo 9 della presente direttiva.



Istituto Nazionale di Statistica

Direttiva n. 1/2021

3. La responsabilità del titolare del trattamento - principio di *accountability*

Altro principio fondamentale introdotto dal Regolamento GDPR è quello della **responsabilizzazione** (o principio di *accountability*) del titolare del trattamento (artt. 5, par. 2, e 24, par.1).

In particolare, il Regolamento individua nel titolare il soggetto tenuto a garantire e a comprovare il rispetto dei **principi** posti dalla normativa in tema di protezione dei dati personali (cfr. paragrafo precedente) e a mettere in atto adeguate **misure tecniche e organizzative** per garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento dei dati è effettuato in conformità alle norme. Le misure da adottare devono essere individuate tenendo conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche e devono essere riesaminate periodicamente e aggiornate quando necessario.

In concreto, il principio di responsabilizzazione implica, quindi:

- l'obbligo per il titolare di disporre misure e adempimenti che diano attuazione ai principi della protezione dei dati personali, ad esempio la mappatura delle operazioni di trattamento dei dati personali effettuate sotto la propria responsabilità, da realizzare mediante la creazione di un apposito **Registro delle attività di trattamento** contenente, per ciascuna attività, informazioni essenziali su finalità, modalità e principali caratteristiche del trattamento, che appare indispensabile per il monitoraggio e la verifica della conformità al Regolamento GDPR (per quanto riguarda i trattamenti effettuati dall'Istat, il Registro, implementato in ottemperanza all'articolo 30 del Regolamento GDPR, è consultabile al link <http://registrotrattamenti.istat.it>);
- l'obbligo di dimostrare, in primo luogo all'Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali) e agli interessati, di operare in conformità alla normativa europea e nazionale e ad eventuali ulteriori prescrizioni della stessa Autorità di controllo.

Tale secondo elemento merita una particolare attenzione in quanto impone al titolare del trattamento di adottare un diverso approccio alla protezione dei dati personali, non più basato sul mero adempimento di obblighi imposti dal legislatore ma sull'effettuazione di specifiche valutazioni e scelte riguardanti le modalità di esecuzione del trattamento e le misure da mettere in atto, di volta in volta, per assicurare la tutela dei diritti e delle libertà degli interessati in relazione ai rischi connessi al trattamento da avviare.

Le valutazioni svolte e le scelte compiute, sia nella fase di progettazione che in quella successiva di realizzazione del trattamento, dovranno essere opportunamente documentate (ad es. attraverso la predisposizione di documenti scritti che diano conto, anche in modo schematico, dell'esigenza che ha determinato l'avvio del trattamento, della necessità dell'utilizzo dei dati personali per il conseguimento della finalità perseguita, delle decisioni



Istituto Nazionale di Statistica

Direttiva n. 1/2021

relative ai mezzi utilizzati per trattare i dati, dell'analisi dei rischi per gli interessati e delle misure conseguentemente individuate per il loro contenimento, dei soggetti coinvolti nel trattamento e delle loro responsabilità, dei tempi di conservazione dei dati ecc.).

Un aspetto di particolare rilievo nell'attuazione del principio di responsabilizzazione è rappresentato dalla corretta individuazione dei **soggetti che partecipano alla realizzazione del trattamento dei dati personali**, del loro ruolo e del relativo ambito di responsabilità.

Con specifico riguardo all'organizzazione dell'Istat, **titolare** di tutti trattamenti di dati personali effettuati è l'Istituto (art. 4, punto 7, Regolamento GDPR)². Nel caso in cui le decisioni in merito alle finalità e alle modalità del trattamento siano condivise con un altro soggetto, l'Istat si troverà in una situazione di **contitolarietà** e dovrà definire, attraverso la sottoscrizione di un accordo con il soggetto contitolare, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal Regolamento GDPR, con particolare riguardo agli obblighi di informazione nei confronti degli interessati e all'esercizio dei diritti ad essi riconosciuti (art. 26 GDPR).

Il Presidente, in qualità di rappresentante legale dell'Ente e, dunque, di titolare del trattamento, con appositi atti, può attribuire specifici compiti e funzioni in materia di trattamento dei dati personali al Direttore generale, ai Direttori di dipartimento, ai Direttori centrali, al titolare dell'Ufficio di Presidenza, al Presidente dell'Organismo indipendente di valutazione dell'Istituto, al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e al Presidente del Comitato Unico di Garanzia, ciascuno per il rispettivo ambito di competenza, nonché ad altri soggetti da lui stesso individuati in relazione a determinati settori di trattamento.

I soggetti sopra indicati assumono il ruolo di **designati al trattamento** (art. 2-*quaterdecies*, comma 1, d.lgs. n. 196/2003) e svolgono i compiti e le funzioni loro assegnate attenendosi alle istruzioni impartite dal Presidente attraverso l'atto di designazione o specifiche direttive adottate in materia di protezione dei dati personali³.

Ciascun designato al trattamento dei dati personali, con riferimento al proprio ambito di competenza, è tenuto a individuare i **soggetti autorizzati** a svolgere materialmente le operazioni di trattamento e a impartire loro specifiche istruzioni (art. 24, comma 3, Regolamento di organizzazione). Possono rientrare tra le persone autorizzate a trattare i dati anche soggetti diversi dal personale dell'Istat (es. consulenti che assicurano la propria

² Ai sensi del Regolamento GDPR, il "titolare del trattamento" è "la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento". Nel caso in cui le finalità e i mezzi del trattamento siano determinati dal diritto europeo o nazionale, il titolare del trattamento o i criteri per la sua individuazione possono essere stabiliti dallo stesso diritto europeo o nazionale (art. 4, n. 7, Regolamento GDPR).

³ Con deliberazione DOP/1307/2019 del 5 dicembre 2019 il Presidente ha definito i compiti e le funzioni attribuite ai soggetti indicati dal Regolamento di organizzazione e ha individuato come ulteriori "designati al trattamento" il Presidente dell'Ufficio collegiale per i procedimenti disciplinari e il Capo ufficio stampa.



Istituto Nazionale di Statistica

Direttiva n. 1/2021

prestazione lavorativa presso una sede dell'Istituto utilizzando strumenti informatici messi a disposizione dall'Istat).

Un'ulteriore tipologia di soggetti che può essere coinvolta nel trattamento dei dati personali è il **responsabile del trattamento** (art. 28 Regolamento GDPR).

Tale figura ricorre unicamente nel caso in cui, per realizzare un proprio trattamento di dati personali, l'Istituto abbia necessità di ricorrere a un soggetto esterno, pubblico o privato; la scelta del responsabile del trattamento deve tener conto della sua capacità di mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate ad assicurare il rispetto dei requisiti prescritti dal Regolamento GDPR. Le modalità di svolgimento del trattamento affidate al responsabile e il contenuto del rapporto intercorrente tra quest'ultimo e l'Istat devono essere disciplinate da un apposito contratto o altro atto giuridicamente vincolante per il responsabile (es. accordo di collaborazione) contenente gli elementi richiesti dal Regolamento GDPR (art. 28, par. 3).

La nomina del responsabile del trattamento è di competenza dei designati al trattamento (art. 24, par. 4, Regolamento di organizzazione).

Al principio della responsabilizzazione si collega anche l'introduzione, da parte del Regolamento GDPR, della figura del **Responsabile Protezione Dati** (comunemente menzionato con l'acronimo **RPD** o **DPO**), designato dal titolare del trattamento con il compito di assisterlo nel dare attuazione alla normativa in materia di dati personali e nei rapporti con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (artt. 37 e 39). In particolare, operando in una posizione di indipendenza e dotato dal titolare delle necessarie risorse, il RPD fornisce consulenza al titolare e agli altri soggetti che svolgono il trattamento sotto la sua autorità, sorveglia l'osservanza del Regolamento GDPR e della normativa nazionale applicabile ai trattamenti di dati personali, nonché delle istruzioni impartite dal titolare, coopera con l'Autorità Garante e opera come punto di contatto per quest'ultima e gli interessati (art. 39 GDPR)⁴.

4. Le attività connesse al processo di produzione statistica

Per agevolare individuazione e applicazione delle regole sulla protezione dei dati personali che devono essere osservate nell'ambito dei trattamenti effettuati dall'Istat per finalità statistiche, vengono di seguito prese in considerazione le principali attività del processo di produzione statistica svolte dalle competenti strutture ai sensi del vigente Regolamento di organizzazione dell'Istituto. Detto processo si articola come segue.

- a) Individuazione della base giuridica, (principio di liceità);
- b) Progettazione del lavoro statistico (principio della Privacy by design);

⁴ Il Responsabile della protezione dei dati personali dell'Istat è stato designato con delibera del Presidente dell'Istituto a seguito di apposita procedura selettiva.



Istituto Nazionale di Statistica

Direttiva n. 1/2021

c) Operazioni preliminari:

- progettazione, organizzazione e/o riorganizzazione del lavoro statistico dell'indagine;
- avvio/formalizzazione del lavoro statistico e inserimento nel PSN o procedure attuative di disposizioni specifiche nel caso di lavori statistici non previsti dal PSN

d) Gestione del lavoro statistico:

- predisposizione e invio dell'informativa (nel caso di statistiche da indagine);
- raccolta dati e processi di integrazione nel rispetto delle basi giuridiche di riferimento (registri, archivi, trattamento di dati che richiedono l'integrazione, ecc);
- misure per consentire l'accesso e l'esercizio dei diritti dell'interessato;
- conservazione;
- trattamento statistico dei dati (controllo, correzione, trasmissione e misure di sicurezza, registrazione, elaborazione);
- divulgazione dei dati (diffusione e comunicazione).

5. La progettazione - principi della *privacy by design* e *privacy by default* (art. 25 GDPR)

Particolare rilevanza nell'impianto normativo del Regolamento GDPR assumono i principi della *privacy by design* e *by default*, secondo i quali le garanzie per la tutela dei diritti e delle libertà degli interessati devono essere integrate nel trattamento fin dalla sua progettazione e per impostazione predefinita

La protezione dei dati fin dalla progettazione (*privacy by design*) impone che prima dell'avvio di un qualsiasi trattamento, dunque già nella fase della sua progettazione, e successivamente, quando il trattamento è in corso di svolgimento, il titolare predisponga le misure tecniche e organizzative idonee ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati e ponga in essere le garanzie indispensabili per gli interessati richieste dal Regolamento GDPR. Tali misure e garanzie devono essere definite tenuto conto dello stato dell'arte (es. progresso tecnologico, politiche interne di gestione della sicurezza), del loro costo, della natura, dell'ambito, del contesto e della finalità del trattamento, nonché della probabilità e gravità dei rischi per gli interessati (art. 24, par. 1, Regolamento GDPR).

Con riguardo a tale ultimo aspetto, particolare attenzione, in sede di progettazione, deve essere dedicata all'individuazione e alla gestione dei rischi che il trattamento può comportare per gli interessati (**analisi dei rischi**) e, laddove la probabilità o la gravità del rischio risultino elevati, alla realizzazione della **valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali** (anche **VIP** o **DPIA**), consultando l'Autorità Garante per la protezione dei dati nel caso in cui, anche a seguito dell'adozione di specifiche misure, il rischio non sia stato sufficientemente attenuato



Istituto Nazionale di Statistica

Direttiva n. 1/2021

(artt. 35 e 36 Regolamento GDPR)⁵.

In entrambi i casi (analisi dei rischi e VIP), i rischi da valutare non sono limitati alla sicurezza dei dati (ossia alla loro disponibilità, integrità e riservatezza) ma riguardano l'effetto complessivo che il trattamento potrebbe avere sul singolo interessato a seguito della violazione dei principi della protezione dei dati stabiliti all'articolo 5 del Regolamento GDPR (es. discriminazione, danno di immagine, danno economico, perdita del controllo dei propri dati).

La protezione per impostazione predefinita (*privacy by default*) impone, invece, al titolare di mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a configurare il trattamento in modo da prevedere l'utilizzo dei dati personali nella misura e per il tempo strettamente necessari per la specifica operazione di trattamento e l'accesso ai medesimi dati da parte dei soli soggetti preposti a tale operazione.

I principi della *privacy by design* e *by default* richiedono, dunque, al titolare del trattamento un approccio alla protezione dei dati personali proattivo e non più reattivo, rendendo necessario progettare modalità operative, configurazioni tecnologiche e misure finalizzate ad assicurare la concreta applicazione del Regolamento GDPR attraverso valutazioni e scelte da documentare adeguatamente, di volta in volta, in conformità al principio di responsabilizzazione (cfr. paragrafo 3).

6. Individuazione delle fonti di dati

L'evoluzione dell'attività statistica richiede la costruzione di registri statistici e una sempre maggiore integrazione tra i dati provenienti da diverse fonti (archivi amministrativi, indagini dirette, big data, ecc) nel rispetto delle basi giuridiche di riferimento, nelle quali vanno compresi anche i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali. Il metodo dell'integrazione dei dati da diversa fonte consente la realizzazione dei registri statistici e la base per ulteriori prodotti statistici. Nell'individuazione delle fonti dei dati occorre valutare la possibilità di utilizzare (o riutilizzare) le informazioni già acquisite da amministrazioni o enti, pubblici e privati, nell'ambito della propria attività istituzionale (ad esempio attraverso l'accesso ad archivi amministrativi o gestionali). La riduzione degli oneri per i rispondenti costituisce una direttiva metodologica specifica cui occorre, ove possibile, attenersi anche al fine di valorizzare l'utilizzo a fini statistici degli archivi e delle banche dati originariamente formate per fini amministrativi

⁵ Indicazioni utili per l'individuazione dei casi in cui la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati è da ritenere obbligatoria sono rinvenibili, oltre che nell'art. 35, par. 3, del Regolamento GDPR, nelle *Linee guida in materia di valutazione di impatto sulla protezione dei dati e determinazione della possibilità che il trattamento "possa presentare un rischio elevato" ai fini del regolamento (UE) 2016/679 - WP248* (<http://www.interlex.it/2testi/autorit/wp248dpia.pdf>) e nel provvedimento del Garante dell'11 ottobre 2018, n. 467 (<https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9058979>).



Istituto Nazionale di Statistica

Direttiva n. 1/2021

7. Il passaggio dal Codice di deontologia alle Regole deontologiche

Il decreto legislativo n. 196/2003, come modificato dal decreto legislativo n. 101/2018 di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento GDPR, attribuisce all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali il compito di promuovere l'adozione di *Regole deontologiche* per specifiche tipologie di trattamenti dei dati personali, tra cui quelli a fini statistici e di ricerca scientifica, da parte dei titolari⁶, nonché di approvarle, dopo averne verificata la conformità alle disposizioni vigenti, e di contribuire a garantire la loro diffusione e il loro rispetto (art. 2-*quater*). Tale disposizione ha sostituito l'articolo 12 del decreto legislativo n. 196/2003 - abrogato dal medesimo decreto legislativo n. 101/2018 - che disciplinava l'adozione dei *Codici di deontologia e di buona condotta*.

Nelle more dell'adozione di nuove Regole deontologiche, il decreto legislativo n. 101/2018 ha confermato la vigenza dei Codici di deontologia esistenti, incluso il *Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale* (allegato A.3 al decreto legislativo n. 196/2003), e ha contestualmente incaricato il Garante per la protezione dei dati personali di individuare le disposizioni in essi contenute ritenute conformi al Regolamento GDPR, disponendo la pubblicazione delle disposizioni compatibili come Regole deontologiche da allegare al decreto legislativo n. 196/2003 con decreto del Ministro della giustizia (art. 20, commi 3 e 4).

In ottemperanza alla norma da ultimo richiamata, con provvedimento del 19 dicembre 2018, n. 514, il Garante per la protezione dei dati personali ha provveduto a rendere noto l'esito della verifica della conformità al Regolamento GDPR delle disposizioni contenute nel *Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale*, aggiornando e adeguando alla nuova semantica quelle ritenute compatibili e abrogando quelle incompatibili.

Le disposizioni compatibili con il Regolamento GDPR sono state, quindi, ripubblicate con la denominazione di "*Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale*" e costituiscono ora l'allegato A.4 del decreto legislativo n. 196/2003.

Nel provvedimento sopra citato, il Garante per la protezione dei dati personali ha, inoltre,

⁶ Ai sensi dell'art. 2-*quater*, comma 1, del decreto legislativo n. 196/2003, l'adozione delle Regole deontologiche deve avvenire "*nell'osservanza del principio di rappresentatività e tenendo conto delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul trattamento dei dati personali*".



Istituto Nazionale di Statistica

Direttiva n. 1/2021

auspicato un aggiornamento delle Regole deontologiche ai sensi del citato articolo 2-quater del decreto legislativo n. 196/2003, di cui devono farsi promotori gli stessi soggetto del SISTAN. Le materia che possono essere disciplinate attraverso lo strumento delle Regole deontologiche sono individuati all'articolo 106 dello stesso decreto legislativo n. 196/2003.

Le Regole deontologiche attualmente in vigore sono così strutturate: l'articolo 1 definisce il loro ambito di applicazione; l'articolo 2 fornisce, in conformità all'articolo 4 del Regolamento GDPR, le definizioni di "trattamento per fini statistici", "risultato statistico", "variabile pubblica", unità statistica"⁷; l'articolo 3 riguarda l'identificabilità dell'interessato; l'articolo 4 indica alcuni dei criteri per la valutazione del rischio di identificazione dell'interessato; l'articolo 4-bis riguarda il trattamento dei dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento GDPR nell'ambito del Programma statistico nazionale ed è stato fatto salvo dal Garante per la protezione dei dati personali con la precisazione che la disposizione non è sufficiente, da sola, per legittimare il trattamento di tali dati (sul punto si rinvia al paragrafo successivo); l'articolo 5 disciplina il trattamento dei dati personali di cui all'articolo 9 del RGPD da parte di soggetti privati; gli articoli 6 e 7 hanno ad oggetto, rispettivamente, le informazioni da rendere agli interessati e la comunicazione dei dati, sotto forma di collezioni campionarie di dati anonimi, ai soggetti che non fanno parte del Sistema statistico nazionale; l'articolo 8 affida alla Commissione per la garanzia e la qualità dell'informazione statistica il compito di contribuire alla corretta applicazione delle Regole deontologiche e di segnalare all'Autorità Garante i casi di inosservanza; l'articolo 9 fornisce indicazioni per il corretto svolgimento delle attività di raccolta dei dati; gli articoli 10 e 11 trattano, rispettivamente, della conservazione dei dati e dell'esercizio dei diritti dell'interessato; l'articolo 12 contiene disposizioni finali che fissano le regole di comportamento per il trattamento dei dati personali effettuati per scopi statistici da parte dei soggetti, anche diversi dal personale degli enti ed uffici del SISTAN, che per motivi di studio, lavoro e ricerca abbiano legittimo accesso a tali dati.

8. Trattamento di categorie particolari di dati personali e di dati su condanne penali e reati

Il Regolamento GDPR attribuisce una tutela specifica ai dati indicati agli articoli 9 e 10 che

⁷ Ai fini delle Regole deontologiche si intendono per:

- a) "trattamento per scopi statistici", qualsiasi trattamento effettuato per finalità di indagine statistica o di produzione, conservazione e diffusione di risultati statistici in attuazione del programma statistico nazionale o per effettuare informazione statistica in conformità agli ambiti istituzionali dei soggetti del SISTAN;
- b) "risultato statistico", l'informazione ottenuta con il trattamento di dati personali per quantificare aspetti di un fenomeno collettivo;
- c) "variabile pubblica", il carattere o la combinazione di caratteri, di tipo qualitativo o quantitativo, oggetto di una rilevazione statistica che faccia riferimento ad informazioni presenti in pubblici registri, elenchi, atti, documenti o fonti conoscibili da chiunque;
- d) "unità statistica", l'entità alla quale sono riferiti o riferibili i dati trattati.



Istituto Nazionale di Statistica

Direttiva n. 1/2021

riguardano, rispettivamente, il trattamento di categorie particolari di dati personali, attinenti all'origine razziale o etnica, alle opinioni politiche, alle convinzioni religiose o filosofiche, all'appartenenza sindacale, ai dati genetici, ai dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, ai dati relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, e il trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati.

Per quanto concerne le **categorie particolari di dati personali**, il loro trattamento è vietato dal paragrafo 1 dell'articolo 9 del Regolamento GDPR ad eccezione del verificarsi di uno dei casi individuati al successivo paragrafo 2⁸, tra i quali rientrano il trattamento “necessario per *motivi di interesse pubblico rilevante* sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato” (lett. *g*)) e il trattamento “necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o *a fini statistici* in conformità dell'articolo 89, paragrafo 1, sulla base del diritto dell'Unione o nazionale, che è proporzionato alla finalità perseguita, rispetta l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato” (lett. *j*)).

Per quanto riguarda, in particolare, i trattamenti statistici effettuati dall'Istat e dagli altri enti e uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale nello svolgimento di un compito di interesse pubblico, essi sono stati riconosciuti dal legislatore nazionale come trattamenti di *rilevante interesse pubblico* (art. 2-*sexies*, comma 2, lett. *cc*), d.lgs. n. 196/2003) e, dunque, ricondotti nell'ambito della lett. *g*) dell'articolo 9, paragrafo 2, del Regolamento GDPR sopra citata. Affinché le particolari categorie di dati personali possano essere trattate dai soggetti del SISTAN è, tuttavia, necessario che tale trattamento sia previsto da una norma europea o, in ambito nazionale, da una norma legge o, nei casi stabiliti dalla legge, da un regolamento. La legge o il regolamento dovranno, inoltre, specificare i tipi di dati che possono essere tratti, le operazioni eseguibili, il motivo di interesse pubblico rilevante (dunque la finalità statistica perseguita) e le specifiche misure adottate per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi (le libertà) degli interessati (art. 2-*sexies*, comma 1, d.lgs. n. 196/2003).

⁸ Si richiamano sinteticamente gli altri casi indicati all'art. 9, paragrafo 2, del Regolamento GDPR:

- a) l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito;
- b) il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale;
- c) il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona fisica;
- d) il trattamento è effettuato, nell'ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro;
- e) il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato;
- f) il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria;
- h) il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro;
- i) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica.



Istituto Nazionale di Statistica

Direttiva n. 1/2021

In conformità alla disposizione da ultimo citata, l'articolo 6-bis, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 322/1989 - inserito dal decreto legge n. 4/2019 convertito con modificazioni dalla legge n. 26/2019 - ha individuato nel programma statistico nazionale l'atto attraverso cui possono essere specificate le informazioni relative ai trattamenti riguardanti le categorie particolari di dati (tipi di dati, operazioni eseguibili, misure a garanzia degli interessati).

In conclusione, quindi, il trattamento dei dati personali individuati dall'articolo 9 del Regolamento GDPR per fini statistici è consentito all'Istat esclusivamente nel caso in cui sia inserito nel programma statistico nazionale in vigore o sia disciplinato da una legge o, se previsto, da un regolamento contenente tutti gli elementi prescritti dall'articolo 2-*sexies*, comma 1, del decreto legislativo n. 196/2003; il trattamento dovrà svolgersi in conformità e nei limiti di quanto indicato nei predetti atti e nel rispetto dei principi e delle regole stabiliti dal Regolamento GDPR e dalla normativa nazionale vigente in materia.

Per quanto riguarda i **dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza**, l'articolo 10 del Regolamento GDPR stabilisce che il loro trattamento deve avvenire soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica oppure deve essere autorizzato dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati.

In ambito nazionale, l'articolo 2-*octies* del decreto legislativo n. 196/2003 precisa che il trattamento dei dati individuati dall'articolo 10 del Regolamento GDPR, quando non avvenga sotto il controllo dell'autorità pubblica, è consentito solo se autorizzato da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, da un regolamento che stabilisca garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati; in mancanza delle predette disposizioni di legge o di regolamento, i trattamenti dei dati devono essere autorizzate con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali (commi 1 e 2). Nel caso in cui il trattamento dei medesimi dati avvenga sotto il controllo dell'autorità pubblica, si applicano le stesse disposizioni previste dall'art. 2-*sexies* sopra illustrato (art. 2-*octies*, comma 5, d.lgs. n. 196/2003).

Con particolare riguardo ai trattamenti a fini statistici effettuati dall'Istat e dai soggetti del SISTAN, nessuna disposizione specifica è stata introdotta dall'articolo 6-*bis*, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 322/1989, che si limita a richiamare l'articolo 2-*octies* del decreto legislativo n. 196/2003. Per tale ragione, come precisato dallo stesso Garante per la protezione dei dati personali, in base al nuovo quadro normativo di riferimento (art. 10 Regolamento GDPR, art. 2-*octies* d.lgs. n. 196/2003 e art. 6-*bis*, comma 1-*bis*, d.lgs. n. 322/1989), il programma statistico nazionale non costituisce più una base giuridica idonea in quanto, per essere legittimi, i trattamenti statistici dei dati personali relativi a condanne penali e a reati devono essere disciplinati da una legge, da un regolamento, ove previsto dalla legge, o da un decreto del Ministro della giustizia (art. 2-*octies* cit.).



Istituto Nazionale di Statistica

Direttiva n. 1/2021

Per quanto concerne le rilevazioni, le elaborazioni e le analisi statistiche finalizzate a studiare gli effetti prodotti dall'emergenza sanitaria in campo economico, sociale o epidemiologico, il trattamento dei suddetti dati personali è consentito alle condizioni indicate all'articolo 13 del decreto legge n. 34/2020 sopra richiamato.

9. Misure tecniche e organizzative e sicurezza dei dati

Il Regolamento GDPR pone a carico di ciascun titolare la responsabilità di mettere in atto le misure di sicurezza, organizzative e tecniche, necessarie per garantire la tutela dei dati, tenendo conto della gravità e della probabilità dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati, nonché dello stato dell'arte (es. progresso tecnologico), dei costi di attuazione e della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento (art. 32).

Per quanto riguarda i trattamenti dei dati personali effettuati dall'Istat, indipendentemente dalla loro finalità (statistica, amministrativa o gestionale), le misure di sicurezza da adottare devono essere valutate e definite, di volta in volta, nella fase di progettazione dal competente designato al trattamento in collaborazione, ove necessario, con le strutture tecniche (es. per la sicurezza informatica) o giuridiche (es. per la predisposizione degli accordi di contitolarità o degli atti di nomina dei responsabili del trattamento) dell'Istituto⁹.

L'adeguatezza delle misure predisposte dovrà poi essere verificata periodicamente durante lo svolgimento del trattamento.

L'articolo 32 del Regolamento GDPR propone, al paragrafo 1, un elenco di misure di sicurezza che, pur non avendo carattere esaustivo (*"tra le quali"*), deve comunque rappresentare un punto di riferimento per il titolare nella scelta delle misure da mettere in atto.

Tra le misure organizzative volte alla protezione del dato, assumono particolare rilievo: la definizione dei ruoli e delle responsabilità degli attori del trattamento e, in caso di contitolarità, la sottoscrizione di un accordo interno con il contitolare ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento GDPR; la gestione delle autorizzazioni all'accesso ai dati; la formazione dei soggetti autorizzati a trattare i dati; il monitoraggio e l'aggiornamento del Registro dei trattamenti; la registrazione degli accessi delle persone ai luoghi fisici dove sono conservati i dati e la protezione degli stessi; l'obbligo di informativa agli interessati ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento GDPR, la nomina dei responsabili del trattamento, in conformità all'articolo 28 del Regolamento GDPR, in caso di ricorso a soggetti esterni per la realizzazione del trattamento o di fasi di esso.

⁹ Come evidenziato al paragrafo 5 della presente direttiva, il principio della *privacy by design* impone al titolare, già durante la progettazione del trattamento, di effettuare un'analisi dei rischi per gli interessati ad esso connessi al fine di individuare le misure e le procedure per la loro corretta gestione, nonché, nei casi di rischi elevati, di realizzare una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali (art. 35 Regolamento GDPR).



Istituto Nazionale di Statistica

Direttiva n. 1/2021

Tra le misure tecniche a tutela dei dati personali, si richiamano in particolare: il sistema di autenticazione individuale degli utenti e di tracciamento degli accessi; le misure per la sicurezza delle postazioni fisiche di lavoro; le tecniche di cifratura e/o pseudonimizzazione¹⁰; le misure per garantire la qualità e la correttezza dei dati; la predisposizione di un sistema di monitoraggio, di segnalazione e di gestione degli incidenti, degli eventi anomali e delle violazioni aventi ad oggetto i dati personali (*data breach*) ai sensi degli articoli 33 e 34 del Regolamento GPDR (sul punto si rinvia alla pagina della intranet <https://intranet.istat.it/News/Pagine/Adottate-le-linee-guida-sulle-violazioni-di-dati-personali-causati-da-incidenti-di-sicurezza-%28data-breach%29.aspx>); le modalità di cancellazione sicura dei dati in caso di dismissione delle apparecchiature; la garanzia dell'integrità, della disponibilità e della riservatezza nella trasmissione interna dei dati.

ALLEGATI

PRINCIPIO DI TRASPARENZA

Linee guida sulla trasparenza ai sensi del Regolamento 2016/679 - WP260 rev.01

https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=622227

PROTEZIONE DEI DATI FIN DALLA PROGETTAZIONE (*by design*) E PER IMPOSTAZIONE PREDEFINITA (*by default*)

Linee guida n. 4/2019 concernenti l'obbligo di protezione dei dati fin dalla progettazione e la protezione dei dati per impostazione predefinita, di cui all'art. 25 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) - EDPB

https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_guidelines_201904_dataprotection_by_design_and_by_default_v2.0_en.pdf

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Delibera di designazione del RPD dell'Istat

<https://www.istat.it/it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/protezione-dei-dati-personali>

REGISTRO DEI TRATTAMENTI

Registro dei trattamenti dell'Istat

<http://registrotrattamenti.istat.it>

¹⁰ Per la definizione di pseudonimizzazione si rinvia alla nota 1.



Istituto Nazionale di Statistica

Direttiva n. 1/2021

DATA BREACH

Linee guida per la gestione del *data breach*

[https://intranet.istat.it/News/Pagine/Adottate-le-linee-guida-sulle-violazioni-di-dati-personali-causati-da-incidenti-di-sicurezza-\(data-breach\).aspx](https://intranet.istat.it/News/Pagine/Adottate-le-linee-guida-sulle-violazioni-di-dati-personali-causati-da-incidenti-di-sicurezza-(data-breach).aspx)